
GIANLUCA RUGGIERO

Ivo Caraccioli *In Memoriam*

Nella notte fra il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024 è mancato il Prof. Ivo Caraccioli, Ordinario di diritto penale nell'Università di Torino, fino al Suo collocamento a riposo nel 2008.

Nato nel capoluogo subalpino il 13 luglio 1936, si laureò giovanissimo nel 1958 con Marcello Gallo, discutendo una tesi sul reato omissivo proprio.

Nel 1960 supera il concorso in magistratura e comincia ad esercitare l'anno seguente le Sue funzioni presso la Pretura di Torino sino al 1971, ricoprendo, altresì, ruoli collegiali.

Nel 1962 consegue la libera docenza in Diritto penale con il noto lavoro, divenuto subito un classico nella letteratura penalistica italiana, "Reati di mendacio e valutazioni"¹. In commissione, fra gli altri, Remo Pannain, Giovanni Musotto e Pietro Nuvolone².

L'attività scientifica di Ivo Caraccioli è caratterizzata da un susseguirsi impressionante di articoli, saggi e note a sentenza sulla *Rivista italiana di diritto e procedura penale* e sulla rivista *Cassazione penale* (fondata nel 1962) la cui redazione era, di fatto, presso l'Istituto giuridico di Via Po 14 a Torino (famoso erano le riunioni del comitato redazionale in coincidenza della cena prenatalizia di ogni fine anno).

Gli argomenti oggetto di studio spaziavano dalla teoria generale del reato³, alla legge penale a proposito della quale affrontò in un lungo saggio un tema assai controverso che metteva in crisi il principio di stretta legalità⁴. Occupandosi

¹ CARACCIOLI, *Reati di mendacio e valutazioni*, Giuffrè, Milano, 1962.

² Il Maestro raccontava che Remo Pannain mise a disposizione dei candidati la sua biblioteca per preparare la lezione da svolgere dinanzi alla commissione il giorno seguente l'estrazione dell'argomento.

³ A mero titolo esemplificativo CARACCIOLI, *Condotta permanente e permanenza di effetti nella fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 221 ss.; ID., voce *Omissione* (Diritto penale), in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1965, vol. XI, 895; ID., *Considerazioni sul concorso apparente di norme in tema di circolazione stradale*, in *Riv. giur. circolazione e trasp.*, 1964, 1 ss.

⁴ CARACCIOLI, *L'incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti commessi all'estero e il principio di stretta legalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 973 ss.

della clausola della “doppia incriminazione” Egli sostenne, malgrado la lettera dell’art. 10 c.p., messa a confronto con quella dell’art. 13 c.p., facesse propendere per la non rilevanza della doppia previsione, la necessità di tale previsione anche per i delitti comuni dello straniero all’estero in base alla *ratio* di certezza alla base della garanzia costituzionale dell’art. 25, comma II, Cost. – tesi successivamente accolta dalla giurisprudenza e anche in dottrina⁵. Egli impegnò la prima parte del Suo percorso di ricerca con lo studio di argomenti centrali della parte speciale del diritto penale, come i delitti contro il patrimonio, i reati in materia di infortunistica sul lavoro e i reati contro la fede pubblica – per citarne alcuni⁶.

Nel 1965 dà alle stampe il Suo secondo lavoro monografico, *L’esercizio del diritto*⁷, anch’esso di forte impatto sulla dottrina penalistica italiana, preceduto da una serie di lavori “minori” varati durante la stesura dell’importante monografia⁸. L’opera si impone subito per l’estremo rigore metodologico e per la logica stringente, ed è caratterizzato da una vastità di interessi di indagine che spaziano dal diritto amministrativo al diritto privato. Ne deriva che le “facoltà”, che sono il contenuto del diritto stesso, debbono essere, oltre che riconosciute dall’ordinamento, suscettibili di esercizio: debbono avere un contenuto “attivo”, esigendo un comportamento umano. Il discorso che innerva la *pars construens* della monografia riguarda la soluzione di un arduo problema di teoria generale: quello volto ad accertare quale sia l’estensione massima del concetto di diritto soggettivo in senso lato.

Gli studi proseguono, e hanno ad oggetto il sistema sanzionatorio; il tema delle misure di sicurezza caratterizzerà la produzione scientifica di Ivo Caraccioli, con lavori che hanno segnato profondamente il dibattito scientifico anche con riferimento alla pena.

⁵ Sul principio di legalità Caraccioli avrà modo di ritornare più volte. V., per tutti, CARACCIOLI, *Legalità ed irretroattività in tema di leggi tributarie*, in *Dir. e prat. tributaria*, 1973, 205 ss.

⁶ CARACCIOLI, *Questioni in tema di c.d. bancarotta semplice per omessa, irregolare o incompleta tenuta di libri e scritture contabili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959; ID., *Osservazioni in tema di struttura e rilevanza giuridica del falso ideologico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964; ID., *Inosservanza dell’obbligo di controllo nei lavori edili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959.

⁷ CARACCIOLI, *L’esercizio del diritto*, Milano, 1965.

⁸ CARACCIOLI, *Motivi di particolare valore morale o sociale erroneamente supposti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, 1202 ss.; ID., voce *Causa d’onore*, in *Enc. Dir.*, 1960, vol. VI, 583; ID., *Regolamenti, leggi regionali e leggi statali di fronte all’art. 51 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 495 ss.

A partire dal contributo sui fondamenti costituzionali delle misure di sicurezza⁹, cui seguono molti altri articoli dedicati all'argomento¹⁰, anche sui rapporti tra queste e le misure di prevenzione¹¹, nel 1970 vede la luce il fondamentale studio *I problemi generali delle misure di sicurezza*¹². Si tratta di un lavoro completo, come ebbe a dire Carlo Federico Grosso nella sua recensione al lavoro del Maestro. Si tratta, indubbiamente, del Suo lavoro più famoso.

L'impronta lasciata nella letteratura penalistica italiana è profonda, non solo con riferimento all'istituto specifico, fra l'altro oggetto di attenzione sia da parte di Francesco Antolisei¹³ che di Marcello Gallo¹⁴ – Suo indimenticabile Maestro – ma anche e soprattutto con riguardo all'analisi dell'intera disciplina ordinaria e costituzionale, tale da costituire oggetto di studio non solo da parte dei penalisti ma anche dei pubblicisti.

L'analisi del diritto positivo e del sistema globalmente considerato è serrata, l'uso del metodo esegetico è esasperato: congiunzioni, segni di interpunzione, proposizioni avversative, consentono al Maestro di attribuire un preciso significato ad ogni parola: ogni parola rimanda ad un concetto – ripeteva spesso. L'uniformità del linguaggio legislativo e la valorizzazione della rubrica dei singoli articoli consentivano all'Autore di giungere a risultati interpretativi resistenti ad ogni critica possibile.

Le ricerche sull'“emendamento Leone-Bettioli” che Caraccioli svolge a livello di lavori preparatori prima e sistematico poi, sul terzo comma dell'art. 25, portano a ritenere che la Carta fondamentale ha recepito pena e misure di sicurezza nell'ambito del sistema del “doppio binario” da essa introdotto. Ne deriva che sarebbe incostituzionale un diritto penale ispirato esclusivamente a principi retributivi, che prevedesse soltanto la pena, così come sarebbe inco-

⁹ CARACCIOLI, *Premessa allo studio della disciplina costituzionale delle misure di sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 525

¹⁰ CARACCIOLI, *Nuova sottoposizione a misura di sicurezza del delinquente abituale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, 550.

¹¹ CARACCIOLI, *La sorveglianza speciale in rapporto alla detenzione per precedente reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 1967, 282; ID., *Contributo alla sistemazione dei rapporti fra pena detentiva e sorveglianza speciale*, *ivi*, 1968, 643.

¹² CARACCIOLI, *I problemi generali delle misure di sicurezza*, Milano, 1970.

¹³ ANTOLISEI, *Pene e misure di sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1933, 129.

¹⁴ GALLO, *La persona umana nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1956, 422; ID., *Capacità penale* (voce), in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1958, vol. II, 880 ss.

stituzionale un diritto penale, ispirato esclusivamente a principi rieducativi, che prevedesse solo la misura di sicurezza.

Sul versante della legalità le conclusioni sono nette: per poter applicare la misura di sicurezza, il soggetto deve avere comunque commesso un fatto che era previsto come reato in quel momento, altrimenti, attraverso un'autentica "frode delle etichette", il legislatore potrebbe completamente vanificare la garanzia dell'irretroattività quanto alla previsione del reato qualificando una data sanzione come misura di sicurezza anziché come pena. La retroattività, interpretando sistematicamente il secondo e il terzo comma dell'art. 25 Cost. può riguardare soltanto la "specie" e la "durata" delle misure di sicurezza.

Sempre sul piano sistematico le conseguenze, riguardo la distinzione tra pena e misura di sicurezza, non concernono la semplice qualificazione giuridica, ma bensì la stessa funzione e scopo delle sanzioni criminali alla luce dell'ordinamento.

Un banco di prova fortemente asseverativo è rappresentato dal problema della fungibilità fra pene e misure di sicurezza non specificamente disciplinato dal legislatore, ma che ha dato luogo ad un ampio e interessante dibattito. Ci si chiede se sia possibile far valere come pena un periodo trascorso in misura di sicurezza e far, viceversa, valere come misura di sicurezza un periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena (c.d. "presofferto").

Ad un primo avvio del dibattito, nonostante alcune coraggiose sentenze, le sezioni unite della Cassazione avevano escluso la legittimità della fungibilità, sostenendo che, se pure le misure di sicurezza consistono in una sofferenza, esse hanno una finalità ed una funzione completamente diversa da quella della pena (essenzialmente retributiva), onde i periodi trascorsi nei relativi stabilimenti non possono equipararsi al carcere (e viceversa).

Forte della solidità delle indagini pregresse nelle magistrali pagine del volume esaminato, Caraccioli giunge a sostenere che, se da un lato, il ricorso alla fungibilità potrebbe portare ad annullare il "doppio binario" - ma si tratta di un timore scongiurato a livello costituzionale - da altro lato, il mero riferimento al connotato dell'"afflittività" che accomuna entrambe le sanzioni, rischia di provare troppo, in quanto esso è tipico di ogni misura restrittiva della libertà personale.

Di conseguenza è possibile ammettere la fungibilità della misura di sicurezza rispetto alla pena, proprio in virtù della maggiore complessità di funzione di quella rispetto alla seconda, essendovi connotata la finalità rieducativa; non è possibile, di contro, ammettere, la fungibilità della pena rispetto alla misura di sicurezza, in quanto la prima è solo tendenzialmente rieducativa e non possiede tutta quella gamma di trattamenti risocializzatori che sono tipici della misura.

Sotto il piano della teoria generale delle sanzioni le conclusioni sono chiare e appaganti: l'essenza della misura di sicurezza, secondo quanto si ricava dal sistema costituzionale, si presenta nelle linee di un provvedimento che assolve, in via principale, a finalità diverse da quelle dell'“intimidazione” del soggetto e della “retribuzione” del comportamento. Ciò non significa, naturalmente, che pure questi fini possano risultare, in concreto, raggiunti dalle misure di sicurezza che si applicano a seguito della realizzazione di un fatto di reato. Non bisogna tuttavia confondere – prosegue l'Autore – l'eventualità del raggiungimento di un certo risultato con quelle che è il “nucleo essenziale” della natura di un certo tipo di provvedimento.

Ma l'opera non si ferma qui. Essa contiene tutta una serie di proposte di revisione profonda del sistema delle misure di sicurezza, la cui necessità è emersa dalla pratica applicativa. La complessità delle tematiche affrontate dal Caraccioli è così vasta che qui è possibile soltanto sfiorare. Già cinquant'anni fa egli sostenne la necessità di eliminare la figura del vizio parziale di mente e di affidare al solo stabilimento curativo il trattamento del soggetto, sopprimendo, quindi, l'anacronistico dualismo ospedale psichiatrico-casa di cura e di custodia. Per quanto riguarda la recidiva, prevedere la misura di sicurezza per la reiterazione del reato della stessa indole, espressione di pericolosità sociale, nonché per colui che avesse realizzato un nuovo fatto di reato ignorando la precedente sentenza di condanna. Infine, precorrendo di ben sedici anni la legge “Gozzini” del 1986, propose l'abrogazione delle forme speciali di pericolosità (abitualità e professionalità a delinquere), per ricondurre la valutazione di pericolosità ad un giudizio espresso in concreto da un magistrato specializzato.

Egli sostenne altresì il ricollocamento della confisca al novero delle pene accessorie e l'eliminazione del ramo secco rappresentato dalla cauzione di buona condotta. Il Maestro concludeva il Suo lavoro ritenendo che le misure di sicurezza potranno acquistare una loro effettiva vitalità, fino ad oggi mancata, soltanto se la disciplina verrà profondamente rimaneggiata.

Le evoluzioni sono state deludenti. La legge Gozzini – come noto – abrogò seccamente le ipotesi di pericolosità sociale presunta, senza intervenire sul concetto stesso di pericolosità, mentre la legge 81/2014 di istituzione delle REMS si è limitata a stabilire un tetto massimo di durata delle misure di sicurezza, lasciando insoluti i veri problemi alla base delle misure di sicurezza, perdendo un'importante occasione di revisione del sistema sanzionatorio.

Nel 1971, mentre era incaricato di diritto pubblico nell'Università di Sassari, vince il concorso da professore straordinario bandito dall'Università di Siena, presentando altresì un saggio molto ampio sul “momento di rilevanza dell'imputabilità negli ordinamenti italiano e tedesco con riguardo ai reati istantanei”¹⁵. Primo della terna composta altresì da Alessandro Calvi e Fabrizio Ramacci, fu chiamato dall'Università di Trieste.

Viene confermato professore ordinario nel 1975 con una monografia sul tentativo nei delitti omissivi propri¹⁶. È questo un lavoro che colma una lacuna nel panorama degli studi penalistici e che rappresenta l'ulteriore prosecuzione degli studi sul reato omissivo, da Caraccioli intrapreso – come ricordato – già con la tesi di laurea.

La tesi sostenuta, a proposito dei reati omissivi propri, e che qui brevemente riassumiamo, suscitò vivaci discussioni in dottrina¹⁷. Essa si basa sulla constatazione che le fattispecie dei reati di pura omissione devono ritenersi sottoposte alla condizione oggettiva di punibilità costituita dalla scadenza infruttuosa del termine.

¹⁵ CARACCIOLI, *Il momento di rilevanza dell'imputabilità negli ordinamenti italiano e tedesco con riferimento ai reati istantanei* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 135 ss. (successivamente ripubblicato con il titolo “*El momento de relevancia de la imputabilidad en los ordenamientos italiano y alemán con respecto a los delitos instantáneos*” negli *Estudios en homenaje a José Peco*, La Plata, 1974).

¹⁶ CARACCIOLI, *Il tentativo nei delitti omissivi*, Milano, 1975.

¹⁷ FIANDACA, *Sulla configurabilità del tentativo nei delitti di omissione*, in *Ind. pen.*, 1976, 13; GELARDI, *Il tentativo nei delitti omissivi puri*, in *Tommaso Natale*, 1976, 264.

La soluzione rappresenta uno sviluppo della teoria in forza della quale i reati omissivi propri si consumano nel momento, che può essere antecedente alla scadenza dell'obbligo, in cui il soggetto si pone nelle condizioni di non poter adempiere successivamente all'obbligo, poiché questo è l'atto (tipico) rilevante agli effetti della valutazione del comportamento del soggetto, che nella fase successiva sfugge al suo dominio. Rinviano agli argomenti sviluppati nell'importante lavoro, basti qui notare come logica conseguenza della costruzione suddetta sia quella secondo cui la scadenza infruttuosa del termine va intesa come condizione esterna al fatto, ma necessaria per la punibilità del reato. Essa, d'altra parte, possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 44 c.p., trattandosi di un evento che è strutturalmente distinto e separato rispetto al fatto dell'omesso comportamento e che può sfuggire a qualsiasi collegamento psicologico con il reo.

Negli anni successivi al superamento del concorso senese, vedono la luce una ulteriore serie di articoli in tema di concorso di persone nel reato e di pericolosità sociale¹⁸, ma anche i primi lavori in materia penale tributaria. Questi segnano una svolta negli studi del Prof. Caraccioli verso la materia degli illeciti fiscali, disciplina della quale egli fu, ed è tuttora ritenuto, il fondatore a livello scientifico e il maggiore esperto¹⁹.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, all'art. 56, similmente a quanto previsto dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contemplava una serie di reati, sostanzialmente ripresi dalle legislazioni successive, ed era "ingabbiato" dalla legge "cornice" 4 del 1929, con tutta una peculiarità di disciplina per quanto riguarda la "ultrattività" e la "fissità" della legge penale finanziaria, la oblazione ad opera dell'intendente di finanza, sino alla particolare disciplina della continuazione nel reato di cui all'art. 8 della citata legge del '29 e della sfiancante, quanto causa di ineffettività della minaccia penalistica, "pregiudiziale tributaria".

¹⁸ CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 957 ss.; ID., *Le presunzioni di pericolosità sociale tra Corte costituzionale e progetto di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, 720 ss.

¹⁹ CARACCIOLI, *Le sanzioni penali nella nuova disciplina delle imposte sui redditi*, in *Dir. e prat. Trib.*, 1975, 274 ss.; ID., *Le sanzioni penali in materia di imposte dirette*, in *L.V.A. e gli altri tributi erariali*, 1979, 425 ss.; ID., *I reati tributari, norme generali, imposte dirette*, *I.V.A. Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1980.

Il lavoro incessante del Maestro ha messo in luce la necessità di superare l'elefantiasi delle norme che si erano nel frattempo stratificate, fra cui anche talune contravvenzioni formali e prive di un effettivo danno per l'erario, per ricondurre il diritto penale tributario nell'orbita del diritto penale comune e di snellire l'intervento penalistico in materia.

La legge 516 del 1982 accolse solo parzialmente le istanze della dottrina. Come noto abbandonò la pregiudiziale tributaria ma lasciò inalterate tutte le questioni relative ai reati ostativi che continuarono a pullulare, nonché la questione della ultrattività della legge incriminatrice e della specifica disciplina di cui all'art. 8 della legge 4 del 1929²⁰.

Gli inizi degli anni '80 lo vedono a Torino alla Facoltà di Giurisprudenza – dopo un breve soggiorno presso la Facoltà di Economia e Commercio – e per tutto il loro svolgersi, sino ai giorni nostri, sono caratterizzati da una massiva produzione scientifica dedicata alla materia penale tributaria, ma anche valutaria e finanziaria, ai rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio, alle estero-vestizioni e alla problematica dell'elusione fiscale²¹, sino alla redazione del celebre commentario *Diritto e procedura penale tributaria* e ad altri preziosi lavori aventi ad oggetto il reddito di impresa²², sino allo snello ma efficacissimo *Tutela penale del diritto di imposizione fiscale*²³.

Era, questo *libellum*, uno degli elementi di diritto penale speciale che bisognava portare all'esame di diritto penale I che sostenni con Lui e che mi indusse a proporgli, qualche anno dopo, come argomento per la tesi di laurea, la frode fiscale. Egli ne fu entusiasta – anche perché in pochissimi si erano avvicinati alla materia – e col tempo mi accorsi di essere in presenza di un tema così intessuto di interdisciplinarietà, da dover affrontare materie quali la contabilità aziendale, il diritto tributario e il diritto commerciale. Anche gli anni in cui lo assistetti nell'attività universitaria furono caratterizzati da questo

²⁰ CARACCIOLI, *Note sulla nuova normativa penale tributaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 1457.

²¹ CARACCIOLI, *Le presunzioni fiscali nel processo penale. Idoneità dei metodi amministrativi di ricostruzione dei redditi e del volume d'affari a costituire fonte di prova per reati tributari: casistica e problematiche*, in *Rivista guardia di finanza*, 1990, 87 ss.

²² CARACCIOLI-GIARDA-LANZI, *Diritto e procedura penale tributaria. Commentario alla Legge 7 agosto 1982, n. 516*, Padova, 1989; CARACCIOLI-GALEOTTI FLORI-TANINI, *Il reddito di impresa nei tributi diretti: determinazione, accertamento, sanzioni*, Cedam, Padova, 1990.

²³ CARACCIOLI, *Tutela penale del diritto di imposizione fiscale*, Bologna 1992.

approccio onnicomprensivo del sapere giuridico; metodologia che ha condizionato profondamente i miei studi successivi.

Fino al momento in cui le Sue inesauribili forze lo hanno consentito ha diretto la Sua creatura: il Centro di Diritto penale tributario, fondato nel 1995, ingrandendolo sia grazie alla capacità attrattiva della Sua figura umana e di studioso sia perché ad egli si rivolgevano i professionisti di ogni estrazione per un consiglio e per un confronto nello studio delle discipline penali finanziarie.

Nel 1998 vede la nascita il Manuale di diritto penale, limitato alla parte generale²⁴, di impostazione strettamente didattica per quanto riguarda la partizione degli argomenti: abbandona, infatti, le categorie dogmatiche pre-comprensive della materia (forme di manifestazione del reato, colpevolezza, antigiuridicità etc.) per esporre la materia seguendo l'ordine del codice (a sua volta, si diceva, frutto di una dogmatica). Il metodo esegetico è prevalente, talmente radicato accanto a quello sistematico da costituire – a mio avviso – una nuova dogmatica dell'esegetica e senza disdegnare, quando se ne è presentata l'occasione, incursioni nella dogmatica classica.

Gli anni 2000 sono stati interessati dalla riforma ad opera del D.lgs. 74/2000 che ha rivoluzionato la disciplina penale tributaria e che lo hanno visto in prima fila nella critica costruttiva alla novità legislativa attraverso una miriade di contributi scientifici, la partecipazione a centinaia di convegni e di corsi di formazione per magistrati, avvocati e commercialisti e la nomina a componente della Commissione “Nordio” di riforma del codice penale²⁵.

Non sarebbe utile – ma nemmeno possibile – un richiamo ai singoli commenti o a gruppi di articoli, talmente vasta e variegata è la Sua produzione scientifica.

Più importante è ricordare la sua persona, appartenente ad una razza di galantuomini oggi estinta, un uomo estremamente vocato al sacrificio, sempre pronto a mettere a disposizione i suoi talenti a tutti coloro che ne avessero

²⁴ CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*², Padova, 1998, 2005.

²⁵ Da ultimi CARACCIOLI-GIARDA-LANZI, *Diritto e procedura penale tributaria. Commentario al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, Padova, 2001; *I nuovi reati tributari. Commento al D. lgs. 24 settembre 2015*, a cura di Caraccioli, Milano, 2015.

ARCHIVIO PENALE 2024

bisogno, uno studioso rigoroso, dalla prosa forbita, asciutta ed efficace, dotato di un impareggiabile intuito e di una logica disarmante.

Per me che l'ho assistito per anni nell'attività universitaria resta, inoltre, il ricordo di un Docente severo ma comprensivo, critico verso certe derive accademiche ma aperto alle novità, dalla capacità sovrumana di gestire tesi di laurea, lezioni, seminari, la nobile professione di Avvocato e l'infinita richiesta di pareri scientifici e di partecipazione a convegni in ogni angolo del Paese.

Mi piace pensare che, adesso, sia da qualche parte con i Suoi compagni di cordata, insieme al loro Maestro, Prof. Marcello Gallo, come in quel cenacolo di giovani apprendisti del diritto, che, nell'austero ma familiare Istituto giuridico di via Po 14, dalla fine degli anni '50 del '900, hanno dato vita in Italia ad un nuovo corso di studi penalistici.